

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1199

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI, ANSELMI TINA, PISONI, TARABINI, CORÀ, BIAGGI,
DALL'ARMELLINA, CANESTRARI, DE PONTI**

Presentata il 14 marzo 1969

Disciplina del traffico sciistico sulle piste non riservate alle competizioni agonistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diffondersi sempre più accentuato degli sports invernali ed in special modo della pratica dello sci, che sta raccogliendo negli ultimi anni notevoli preferenze della gioventù non solo delle zone alpine, ma anche dei grandi centri urbani, la quale trova nella salubrità del clima e nell'esercizio fisico insostituibili mezzi di ripristino delle proprie energie fisiche e spirituali, ha creato e sta creando sempre maggiori difficoltà di organizzazione nella circolazione specie sui campi delle stazioni più frequentate e più accessibili ai mezzi di trasporto.

Inoltre negli ultimi anni si sono accentuati gli investimenti negli impianti di risalita (funivie, seggiovie, bidonvie, sciovie) per cui anche i meno provveduti possono raggiungere le piste di sci più elevate e dedicarsi a questo sport. Tutta la cerchia alpina, ma in particolare la Valle d'Aosta e la regione Trentino-Alto Adige e l'alto Cadore sono interessate a questo fenomeno del turismo invernale, che è indubbiamente una fonte insostituibile di risorse per le genti di montagna e spesso costituisce l'unico motivo valido per evitare l'abbandono totale da parte delle popolazioni delle vallate alpine con le conseguenze negative sul piano sociale e su

quello idrogeologico, che tutti gli studiosi del ramo temono e deprecano.

Lo Stato e gli enti pubblici hanno perciò il dovere di sostenere in ogni modo l'economia della zona di montagna, alla quale come le ricorrenti alluvioni purtroppo dimostrano ampiamente, è legata la sicurezza dei fondi valle.

Entro questo piano si è mossa la politica dei finanziamenti alle iniziative sorte o in corso di realizzazione nelle zone alpine nonché la politica degli enti preposti al turismo (Enti provinciali per il turismo, Aziende di soggiorno e Pro loco) per acquisire sempre nuova clientela e per far sorgere ed alimentare nei giovani la passione per la montagna.

Entro questo quadro, corollario se si vuole marginale all'aspetto economico del problema, ma indispensabile per un ordinato assetto e sviluppo del settore, si deve porre l'esigenza di disciplinare con opportuni interventi il traffico sciistico per evitare danni alle persone, intasamenti con conseguente impossibilità di razionale funzionamento. Infatti la disciplina delle piste e del traffico nei centri interessati a questo sport offre alla clientela maggiore senso di sicurezza, per cui si potranno indubbiamente ottenere dei risultati

ottimi per la frequenza della clientela con un modesto sacrificio da parte dei tutori dell'ordine pubblico.

Il Ministero degli interni a suo tempo sollecitato ad interessarsi dei problemi, ha iniziato fin dal 1959 a distaccare pattuglie di esperti sciatori della Scuola alpina guardie di pubblica sicurezza di Moena presso i centri invernali di Cortina d'Ampezzo e del Terminillo, con il compito più che di controllare il traffico, di disciplinare gli effetti, di assistenza agli infortunati ed agli sciatori meno esperti.

Già la sola presenza delle guardie di pubblica sicurezza serve a richiamare alla prudenza i più spericolati utenti delle piste e pertanto si sono avuti esiti positivi di questo servizio, che si è andato via via estendendo, tanto che nell'ultima stagione del 1967-68 sono stati effettuati servizi in 24 stazioni invernali e messe a disposizione 100 guardie di pubblica sicurezza specializzate.

Manca però nella legislazione italiana qualsiasi norma che disciplini l'attività delle piste, mentre gli altri paesi europei della cerchia hanno già da tempo adottate apposite leggi (Austria, Svizzera, Germania e Francia). Inoltre sviluppandosi le piste su terreno privato, manca assolutamente qualsiasi norma che stabilisca sia la disciplina sia le sanzioni per gli inadempienti, che spesso mettono sconsideratamente a repentaglio la vita propria ed anche quella degli altri sportivi più disciplinati.

Si deve inoltre considerare il fatto che oltre che per il traffico vero e proprio una disciplina delle piste si impone anche per le conseguenze che le variazioni meteorologiche e le differenze di temperatura durante la giornata hanno sulla agibilità delle piste e sulla resistenza degli sciatori.

Le operazioni di soccorso effettuate dalle guardie di pubblica sicurezza distaccate a questo prezioso servizio negli ultimi anni sono alcune migliaia e solo nell'inverno 1967-1968, secondo i dati forniti dal comando della scuola di Moena sono stati 1.119 di cui 192 interessavano ospiti stranieri.

Il servizio pertanto ha dato buona prova, ha ottenuto il plauso degli ospiti nazionali ed esteri, ha qualificato le stazioni di soggiorno che ne sono state dotate con conseguenze positive sotto tutti gli aspetti.

Un elemento che merita di essere chiarito è quello della classifica delle piste e delle stazioni invernali di soggiorno, in modo da costituire una graduatoria necessaria ed in-

dispensabile per conoscere la vera entità del fenomeno esaminato, nonché il numero dei servizi da effettuare, una volta che si sia stabilita la disciplina normativa in materia.

Negli ultimi tempi ad esempio per la regione Trentino-Alto Adige si è cercato di affrontare l'argomento della classificazione delle piste, ma poiché la materia dell'ordine pubblico è di competenza statale, gli enti autonomi regionali non possono legiferare in essa e possono tutt'al più dettare norme per disciplinare le priorità degli interventi secondo la loro competenza.

Il problema si potrà facilmente risolvere costituendo presso gli Enti provinciali per il turismo e le regioni autonome apposite commissioni, cui demandare il compito di classificare le piste e di imporre la segnaletica necessaria.

Circa i soggetti passivi della norma, si chiarisce che normalmente le piste sono legate agli impianti di risalita regolarmente oggetto di apposite concessioni statali e regionali, o dove tali impianti non esistono, esse sono curate normalmente dalle aziende di soggiorno o da appositi comitati locali.

Non sembra pertanto insuperabile difficoltà la scelta dei responsabili della tenuta delle piste, considerato il loro valore per l'economia turistica locale e tutta l'attività ricettivo-alberghiera che ne consegue.

L'importante è che vi sia una disciplina normativa, che esista la possibilità alle guardie di pubblica sicurezza ad intervenire per garantirne il rispetto e che siano previste le sanzioni per gli inadempienti.

Certamente è questo un nuovo compito che viene a gravare sulle guardie di pubblica sicurezza ed in particolare sugli elementi preparati della benemerita scuola di Moena, ma crediamo che lo Stato non possa ulteriormente ignorare tale aspetto del turismo invernale, di cui è auspicabile sia sotto il profilo economico, che igienico-sanitario, una sempre più ampia diffusione.

Si è ritenuto pertanto opportuno predisporre il disegno di legge che qui si illustra.

Con l'articolo 1 si sottopone al riconoscimento dell'idoneità delle piste non destinate a sport agonistico da parte dei competenti Enti provinciali per il turismo.

Si ritiene infatti che gli enti predetti, cui spetta il coordinamento della politica turistica nelle rispettive province, siano anche gli enti più idonei per provvedere a detti riconoscimenti dato che per la loro natura sono o possono venire a conoscenza delle esatte dimen-

sioni dei fenomeni dei flussi della clientela sulle piste e degli interessi economici che derivano per le località dove queste sono ubicate dalla pratica degli sports invernali.

All'uopo, al fine di dotare gli Enti provinciali per il turismo degli organismi tecnici necessari per provvedere al riconoscimento di cui all'articolo precedente, si ritiene necessario istituire in ogni provincia delle commissioni provinciali formate oltre che del presidente dell'ente o suo delegato, dai rappresentanti degli uffici interessati al buon andamento degli sports invernali nonché al miglior funzionamento delle piste e degli impianti ad esse collegati.

Si ritiene pertanto opportuno che nelle commissioni siano presenti i rappresentanti degli ispettorati compartimentali della motorizzazione, della FENIT, della FISI, delle Aziende autonome, dell'Associazione dei maestri di sci, nonché dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste che sovrintende alla conservazione del patrimonio montano (articolo 3).

Detta commissione provvede alla classificazione delle piste che, sulla base di studi precedentemente condotti nelle zone alpine interessate, si ritiene opportuno suddividere in campi scuola, piste facili, piste di media difficoltà e piste difficili.

I requisiti delle singole piste saranno stabiliti con apposito regolamento da emanarsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo e ciò anche in ordine al fatto che per procedere alla classificazione si dovrà tener conto

di numerosi particolari secondo le zone e la affluenza degli sportivi, la presenza *in loco* di scuole di sci o meno, elementi che si ritine di poter meglio indicare con il regolamento (articolo 2).

Con l'articolo 4 si stabilisce la procedura necessaria per ottenere il riconoscimento delle piste ed all'uopo si ritiene opportuno fissare agli Enti provinciali per il turismo un termine perentorio entro cui provvedere sulle domande presentate e ciò per non compromettere, qualora ne esistano i presupposti, gli interessi economici dei centri interessati.

Infine con l'articolo 5 si dispone che il Ministero degli interni provveda con il personale specializzato del Corpo guardie di pubblica sicurezza alla disciplina delle piste classificate di media difficoltà e difficili almeno nei principali centri e stazioni di soggiorno invernali, lasciando la disciplina delle piste di minore difficoltà agli agenti dei corpi di polizia comunale.

Si ritiene opportuno anche fissare delle sanzioni per i contravventori che, salvo i provvedimenti di competenza della magistratura in ordine alla responsabilità verso terzi, si ritiene sufficiente vengano fissate nel limite da lire 1.000 a lire 5.000.

Si confida che il presente disegno di legge, data la sua importanza per i centri turistici invernali incontri l'approvazione dei parlamentari e venga così garantita la possibilità di una disciplina anche in questo settore che, come già illustrato, va sempre accentuando la sua importanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque intende adibire ad uso pubblico aree destinate a piste per la pratica dello sci non agonistico deve ottenere dal competente Ente provinciale per il turismo il riconoscimento dell'idoneità delle superfici innevate alla destinazione a pista sciistica e sottoporsi alla disciplina per la circolazione di cui alla presente legge.

ART. 2.

Le piste vengono classificate da una apposita commissione istituita presso gli Enti provinciali per il turismo secondo le caratteristiche tecniche delle medesime e suddivise in campi scuola, piste facili, piste di media difficoltà, piste difficili.

Con apposito regolamento da emanarsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo saranno stabiliti i requisiti tecnici delle piste in ordine alla classificazione di cui al precedente comma.

In sede regolamentare saranno stabilite le norme di comportamento e la segnaletica con cui dovranno essere contrassegnate le piste.

ART. 3.

Le commissioni provinciali per il riconoscimento delle piste sono nominate con provvedimento delle competenti prefetture e sono così composte:

- 1) il presidente dell'Ente provinciale per il turismo o suo delegato presidente;
- 2) un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione competente per territorio;
- 3) due presidenti di azienda autonoma di soggiorno e turismo sedi di stazione di soggiorno invernale, designati dall'Ente provinciale per il turismo;
- 4) un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- 5) un rappresentante della Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT) operante in provincia;
- 6) un maestro di sci, designato dalla rispettiva associazione provinciale;

7) il presidente provinciale della Federazione italiana sport invernali (FISI) o suo delegato.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva del competente Ente provinciale per il turismo.

Ai componenti ed al segretario della commissione spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per il funzionamento delle commissioni.

ART. 4.

Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 gli enti turistici locali interessati per territorio devono presentare apposita domanda, corredata del progetto, di una relazione illustrativa del tracciato della pista e l'indicazione nella categoria in cui si intende venga classificata la pista.

Qualora entro 60 giorni gli Enti provinciali per il turismo non abbiano provveduto, la domanda di riconoscimento si deve intendere accolta, salvo i provvedimenti della commissione provinciale di cui all'articolo 3 per quanto concerne la sola classificazione della pista in categoria diversa da quella indicata nella domanda.

ART. 5.

Il Ministero dell'interno provvede a mezzo di personale specializzato del Corpo guardie di pubblica sicurezza o di agenti specializzati degli altri corpi di polizia a disciplinare il traffico sciistico su tutte le piste delle principali stazioni di soggiorno e turismo classificate di media difficoltà e difficili.

La disciplina delle altre piste potrà essere effettuata dai comuni a mezzo dei corpi di polizia municipale.

Ai contravventori delle norme interessanti la disciplina del traffico sono comminate ammende da lire 1.000 a lire 5.000, salvo gli eventuali provvedimenti in caso di danno alle persone od alle cose derivanti da comportamento irresponsabile o colposo.